



Regolamento disciplinante l'individuazione, l'autorizzazione e la gestione delle zone turistiche di pesca, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 37/2006, così come modificato dalla l.r. dell'11/07/2011, n. 10.

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'individuazione e l'autorizzazione delle zone turistiche di pesca, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n.37/2006 così come modificato ed integrato dalla l.r. dell' 11/07/2011, n. 10.

ART. 2

Possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 37/2006, così come modificato ed integrato dalla legge regionale n 10/2011 , affinché siano istituite e date loro in concessione zone turistiche di pesca:

in via prioritaria :

- * i Comuni singoli, d'intesa con le Unioni di Comuni, laddove costituite;
- * le Unioni di Comuni ;
- * le Organizzazioni piscatorie riconosciute con sede nella Provincia, aventi più di 150 iscritti, risultanti nell'anno precedente la richiesta, previa intesa con gli enti locali di riferimento (Unioni di Comuni/Comuni);
- * Soggetti gestori dei bacini di pesca;

altri soggetti interessati :

- * le Associazioni/organizzazioni piscatorie locali non rientranti tra quelle di cui al punto precedente, le quali abbiano un radicamento significativo sul territorio ed una consolidata esperienza in materia di pesca ed ittioambiente, previa intesa con il Comune nel quale ricade la ZTP o l'Unione di Comuni, se istituita;
- * le Associazioni che abbiano in essere rapporti di gestione del territorio, previa intesa con il Comune nel quale ricade la ZTP o l'Unione di Comuni, se istituita;
- * gli Enti Parco ;

A decorrere dalla prossima stagione piscatoria (2016/2017), al fine di consentire agli uffici di effettuare le relative istruttorie, le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

L'istituzione delle zone turistiche di pesca, di cui all'art. 10 della l.r. 11/07/2011, n. 10, è ammessa esclusivamente nelle acque libere provinciali non gravate da altri vincoli e per una durata di cinque anni, rinnovabili. Sui canali e bedali a scopo irriguo è comunque necessario acquisire il previo nulla osta del Consorzio o dell'ente gestore .

In ogni caso l'istituzione delle ZTP nelle acque di particolare pregio non potrà avvenire durante la stagione piscatoria e cioè dall'ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre.

ART. 3

Ai fini del concreto esercizio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, i soggetti concessionari di zone turistiche di pesca (ZTP) dovranno previamente prestare alla Provincia idonea garanzia a tutela della corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna, nonché adottare apposito

regolamento di gestione che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti Uffici Provinciali ; in caso di mancata approvazione entro 90 giorni del regolamento, debitamente motivata e notificata ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'autorizzazione di cui all'art. 1 si intende negata, così come in caso di mancata prestazione della garanzia.

Il regolamento di gestione dovrà specificatamente prevedere:

- L'individuazione di un responsabile della gestione, avente specifica e comprovata esperienza nel settore piscatorio il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Provincia ;
- La definizione di un programma di valorizzazione , tutela e promozione del corso d'acqua e dell'ittiofauna di cui si chiede la gestione come ZTP ;
- La predisposizione , anche con convenzione con gli enti o le associazioni abilitate di un idoneo servizio di vigilanza;
- La delimitazione dell'area interessata con apposite tabelle da apporsi ad una distanza di 50 m le cui dimensioni e caratteristiche verranno stabilite con apposito provvedimento dirigenziale ;
- La previsione nel medesimo regolamento della possibilità di accesso a tutti i pescatori aventi titolo;

La garanzia da prestarsi, ai fini dell'autorizzazione, consiste in una cauzione il cui ammontare sarà definito in forza di determinazione dirigenziale, a seguito di apposita istruttoria tecnica che dovrà tenere conto in particolar modo della lunghezza del tratto della ZTP, della sua ubicazione (montagna , pianura) , della qualità delle acque , dalle tipologie ittiche presenti , effettuata dai competenti Uffici provinciali , a tutela degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna, valida per tutto il periodo della durata della autorizzazione; lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale, in assenza di controversia.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- a) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- b) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- c) mediante il deposito di assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere della Provincia di Cuneo;

ART. 4

Le zone turistiche di pesca non devono costituire, nel loro insieme, per ogni bacino di pesca provinciale (come individuato dagli elenchi riportati nella tabella 15 della bozza del *"Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca"* predisposto dalla Regione Piemonte nell'aprile 2007) più dell'10% della lunghezza totale dei reticoli idrografici costituiti dalle aste fluviali, già individuate dalla *"Carta Ittica relativa al territorio della Regione Piemontese"* del 1991.

Tale percentuale massima è da intendersi riferita anche alle singole aste fluviali principali e relativi affluenti .

ART. 5

Per l'individuazione delle zone turistiche sono escluse le categorie di *"ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico"* di cui al par. 5.1, categorie 1 e 4 del *"Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca"* predisposto dalla Regione Piemonte nell'aprile 2007,

Per l'individuazione delle zone turistiche sono, altresì, escluse tutte le zone umide naturali ad acque stagnanti, classificate e descritte come "ZU 1.4" nella tabella 2 del *"Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca"* predisposto dalla Regione Piemonte nell'aprile 2007, i SIC (siti di interesse comunitario) istituiti ai

sensi della Direttiva Habitat 2000, quelle dove sono presenti “divieti di pesca” istituiti dalla Provincia e nei 500 m del corso d’acqua monte e a valle e in quelle zone dove l’Amministrazione Provinciale intende approvare piani e o progetti di tutela e valorizzazione dell’ambiente e dell’ittiofauna .

Tra una ZTP e l’altra comunque non potrà esserci una distanza inferiore ad 1 KM e la stessa non potrà comunque avere un’estensione superiore a 1,5 km ed inferiore a 500 metri .

ART. 6

Nelle zone turistiche di pesca sono ammesse solo immissioni di pesci autoctoni ai fini di migliorare la presenza della fauna ittica , nell’ambito di una programmazione annuale o pluriennale approvata preventivamente dalla Provincia nel rispetto delle norme vigenti in materia ;

ART 7

L’ente o l’associazione che assume la gestione della ZTP dovrà essere adeguatamente assicurato, a copertura degli eventuali danni a cose, animali o persone che dovessero derivare dalla gestione della ZTP.

ART 8

L’autorizzazione alla istituzione e gestione della ZTP potrà essere revocata o sospesa in caso di abusi, violazioni di legge o violazioni alle disposizioni di gestione.

ART 9

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della DCP che lo approva di cui all’art 134, c. 3° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.